

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 67/CDN (2013/2014)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico **Presidente**; dall'Avv. Riccardo Andriani, dall'Avv. Franco Matera, dall'Avv. Marco Santaroni **Componenti**, dal Dott. Carlo Purificato **Componente Aggiunto**, con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante AIA**; del Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 3 aprile 2014 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

**(278) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO LUGARESI (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società AC Cesena Spa), Società AC CESENA Spa - (nota n. 5120/560 pf 13-14/SP/blp del 18.3.2014).**

Il Procuratore federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale Lugaresi Giorgio, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante pro-tempore della Società AC Cesena S.p.A e la stessa Società per rispondere Lugaresi Giorgio della violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. B), paragrafo VI) delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS per non aver documentato agli Organi federali competenti l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di settembre e ottobre 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale; la Società AC Cesena Spa a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del CGS, per le condotte ascritte al proprio rappresentante legale.

I deferiti hanno fatto pervenire memoria con la quale chiedono la remissione degli atti alla procura federale e nel merito il proscioglimento.

Alla riunione del 3 aprile 2014 il rappresentante della Procura ha chiesto per Lugaresi Giorgio mesi 2 (due) di inibizione e per la Società AC Cesena penalizzazione di 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Il difensore dei deferiti si è riportato alla memoria insistendo per le richieste ivi esposte.

I fatti sono pacifici. Infatti alla data del 16 dicembre 2013 è stato accertato l'inadempimento della Società AC Cesena Spa all'obbligo di versamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di settembre e ottobre 2013, come risulta dal report redatto dalla Società di revisione Deloitte & Touche Spa, richiamato nella nota 14 febbraio 2014 con la quale la Co.Vi.So.C. comunica di aver riscontrato che la Società AC Cesena Spa non aveva documentato, alla scadenza del termine del 16 dicembre 2013, il pagamento degli emolumenti suddetti, così come prescritto dall'art. 85, lett. B), paragrafo VI), delle NOIF.

La difesa dei deferiti ha eccepito in via preliminare che il responsabile della condotta omissiva contestata al Lugaresi sarebbe in realtà il Direttore Generale Gabriele Valentini, delegato al pagamento degli emolumenti e degli oneri fiscali. L'argomentazione è priva di pregio. Infatti non c'è dubbio che venga contestata una condotta omissiva della quale è responsabile il Presidente del C.d.A. Lugaresi per il principio di immedesimazione

organica. Se fosse sufficiente delegare ad un terzo una funzione per esimersi da ogni responsabilità sul corretto esercizio di tale funzione verrebbe stravolta la ratio stessa della norma. Non si tratta di irrogare sanzioni di status ma di precisa individuazione del soggetto al quale spetta la responsabilità di disporre e di accertarsi che gli emolumenti vengano tempestivamente corrisposti. L'omissione di tale verifica costituisce certamente condotta disciplinarmente rilevante.

Va altresì rilevato che se un termine è perentorio il suo mancato rispetto integra la violazione della norma a prescindere dall'entità del ritardo che può essere valutata solo al fine della graduazione della pena.

Non è stato provato che il ritardo sia addebitabile a terzi o a cause di forza maggiore. In verità i deferiti avrebbero dovuto tempestivamente assicurarsi la necessaria disponibilità finanziaria.

Infine non può trovare accoglimento neppure la tesi difensiva secondo la quale l'accordo sindacale intervenuto varrebbe a sanare l'illiceità del ritardo. Come già detto la normativa federale prevede la perentorietà del termine previsto per l'erogazione delle retribuzioni ai tesserati. Ai fini di tale normativa, accettata da tutti i tesserati al momento dell'affiliazione, è del tutto irrilevante l'eventuale assenso del destinatario della retribuzione. È infatti evidente che introdurre nell'Ordinamento federale la possibilità di deroghe sostanzialmente convenzionali al rispetto dei termini di pagamento, vanificherebbe la ratio stessa della norma.

I fatti contestati sono ascrivibili a Lugaresi Giorgio, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante pro-tempore della Società AC Cesena Spa, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la Società. Da tale condotta consegue la responsabilità diretta della Società AC Cesena Spa, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del CGS.

Sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo tenuto conto delle sanzioni minime edittali previste dalla normativa federale e delle circostanze dedotte dai deferiti.

P.Q.M.

Accoglie il deferimento e infligge a Lugaresi Giorgio la sanzione di 1 (uno) mese di inibizione e alla Società AC Cesena Spa la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

**(279) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO MEZZAROMA (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società AC Siena Spa), Società AC SIENA Spa - (nota n. 5081/563 pf 13-14/SP/blp del 17.3.2014).**

Il Procuratore federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale Mezzaroma Massimo, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante pro-tempore della Società AC Siena Spa nonché la stessa Società per rispondere: Mezzaroma Massimo della violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. B), paragrafo VII) delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS per non aver documentato agli Organi federali competenti l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di maggio e giugno 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale; la Società AC Siena Spa a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio rappresentante legale.

I deferiti hanno fatto pervenire memoria difensiva con la quale chiedono il proscioglimento e, in via subordinata, l'applicazione della continuazione con le sanzioni inflitte in altri precedenti procedimenti con irrogazione di una sanzione minima.

Alla riunione del 3 aprile il rappresentante della Procura federale ha chiesto per Mezzaroma Massimo la sanzione di mesi 2 (due) di inibizione e per la Società AC Siena 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella presente stagione sportiva.

Il difensore dei deferiti si è riportato alla memoria versata in atti insistendo nelle richieste ivi illustrate. Ha inoltre dedotto che il deferito Mezzaroma Massimo alla data del 16 gennaio 2014 era colpito dalla sanzione dell' inibizione e conseguentemente non potrebbe essere a lui addebitato il comportamento omissivo contestato.

I fatti sono pacifici e incontestati. Come risulta dal report redatto dalla Società di revisione Deloitte & Touche Spa, alla data del 16 gennaio 2014 è stato accertato il permanere dell'inadempimento della Società AC Siena Spa all'obbligo di versamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di maggio e giugno 2013 con il conseguente mancato deposito della relativa documentazione. Ciò si evince dalla nota del 14 febbraio 2014 con la quale la Co.Vi.So.C. ha riferito di aver riscontrato che la Società AC Siena Spa non ha documentato, alla scadenza del termine del 16 gennaio 2014, il pagamento delle suddette ritenute Irpef così come prescritto dall'art. 85, lett. B), paragrafo VII) delle NOIF e dalla delibera FIGC n. 473/CF del 29 novembre 2013 recante proroga del termine dal 16 dicembre 2013 al 16 gennaio 2014.

Non è esatto quanto sostenuto dai deferiti in ordine alla presunta identità della contestazione di cui al presente procedimento con quella oggetto del deferimento 21/11/2013 contro Valentina Mezzaroma e la Società Siena. Infatti in primo luogo le condotte e le norme contestate sono diverse. Qui si discute del permanere al 16 gennaio 2014 dell'inadempimento e della conseguente mancata documentazione dei pagamenti in questione in violazione dell'art. 85, lett. B), paragrafo VII) delle NOIF mentre il precedente deferimento aveva ad oggetto il mancato versamento e la mancata documentazione al 16 settembre 2013 di tali somme. Appare evidente che i diversi termini previsti per gli adempimenti non osservati consentirebbero in ipotesi la mancata osservanza di un termine ed il rispetto dell'altro qualora il pagamento dovuto intervenisse medio tempore.

In ordine all'applicazione dell'istituto della continuazione, anche a prescindere dai dubbi in ordine all'automatico trasferimento in questa sede giurisdizionale di principi appartenenti ad altro ordinamento, va detto che in subiecta materia la formulazione della norma federale appare orientata decisamente verso il sistema del cumulo tra le sanzioni espressamente previste "per ciascun inadempimento".

Le difficoltà economiche ed amministrative della Società e l'avvenuto accordo con l'Agenzia delle Entrate non possono avere effetto esimente ma, al più, essere valutate per la graduazione della sanzione.

I fatti contestati sono ascrivibili a Mezzaroma Massimo, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società AC Siena Spa, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la Società. A tal proposito appare irrilevante che il Mezzaroma fosse inibito alla data del 16/1/2014. Infatti la sanzione disciplinare se vieta all'inibito di compiere alcune attività, non ne fa venir meno la qualità di Legale rappresentante ed i relativi oneri di natura amministrativa, né tanto meno consente ad un tesserato di violare la

normativa federale. Da tale condotta consegue la responsabilità diretta della Società AC Siena Spa, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del CGS.

Sanzioni congrue appaiono quelle di cui al dispositivo, tenuto conto delle sanzioni minime edittali e delle circostanze dedotte dalla difesa dei deferiti.

P.Q.M.

Accoglie il deferimento ed infligge a Mezzaroma Massimo la sanzione di 2 (due) mesi di inibizione e alla Società AC Siena Spa quella di 1 (uno) punto di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

**(274) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ELISABETTA CORTANI (Presidente della Società SS Lazio Calcio Femminile), Società SS LAZIO CALCIO FEMMINILE - (nota n. 4909/467 pf 13-14/MS/vdb del 14.3.2014).**

**(275) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ELISABETTA CORTANI (Presidente della Società SS Lazio Calcio Femminile), Società SS LAZIO CALCIO FEMMINILE - (nota n. 4910/468 pf 13-14/MS/vdb del 14.3.2014).**

### **Il deferimento**

Con atto del 14.3.2014, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale:

- la Signora Elisabetta Cortani, n.q. di Presidente della SS Lazio Calcio Femminile all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell'art. 1 comma 1 CGS e dell'art. 8 commi 9 e 15 CGS, in relazione all'art. 94 – ter comma 11 NOIF, per non aver ottemperato alla decisione della Commissione Accordi Economici presso la LND del prot. CAE/277 del 21/11/2013, emessa all'esito del reclamo proposto dalla calciatrice Mimma Fazio;
- la Società SS Lazio Calcio Femminile, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 CGS, per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente.

Con ulteriore provvedimento di pari data la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale:

- la Signora Elisabetta Cortani, n.q. di Presidente della SS Lazio Calcio Femminile all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell'art. 1 comma 1 CGS e dell'art. 8 commi 9 e 15 CGS, in relazione all'art. 94 – ter comma 11 NOIF, per non aver ottemperato alla decisione della Commissione accordi economici presso la LND del prot. CAE/276 del 21/11/2013, emessa all'esito del reclamo proposto dalla calciatrice Claudia Ciarlo;
- la Società SS Lazio Calcio Femminile, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 CGS, per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente.

La Sig.ra Elisabetta Cortani e la SS Lazio Calcio Femminile per entrambi i deferimenti non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Alla riunione odierna la Commissione disciplinare, attesa l'istanza di riunione per ragioni di connessione soggettiva formulata dalla Procura federale, ha disposto la riunione dei due procedimenti.

Nessuno é comparso per i deferiti. La Procura federale ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per Signora Elisabetta Cortani la sanzione dell'inibizione di mesi

12 (dodici) e per la Società SS Lazio Calcio Femminile la sanzione della penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

### **Motivi della decisione**

Il deferimento è fondato e va accolto.

La documentazione posta a base del deferimento conferma il compimento dell'illecito ascritto.

È documentato che la Commissione accordi economici, con provvedimento in data 21/11/2013, ha condannato la SS Lazio Calcio Femminile a corrispondere alla Sig.re Mimma Fazio e Claudia Ciarlo la somma rispettivamente di € 4.000,00 per la prima e di € 2.400,00 per la seconda.

Le Sig.re Mimma Fazio e Claudia Ciarlo, con comunicazione in data 10.1.2014 a firma del legale delle stesse, Avv. Maria Ilaria Pasqui, hanno contestato il mancato versamento di detti importi da parte della SS Lazio Calcio Femminile, chiedendo altresì la condanna del sodalizio ai sensi degli articoli 94 ter comma 13 delle NOIF e 8 comma 15 del CGS.

L'accertato compimento degli illeciti comporta l'applicazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti.

### **Il dispositivo**

La Commissione disciplinare nazionale infligge alla Signora Elisabetta Cortani la sanzione di mesi 12 (dodici) di inibizione e per la Società SS Lazio Calcio Femminile la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due), in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

### **(268) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO OLIVA (Presidente della Società ASD Caira CF), Società ASD CAIRA CF - (nota n. 4864/876 pf 12-13/MS/vdb del 10.3.2014).**

La Commissione disciplinare nazionale rinvia a nuovo ruolo.

### **(267) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO BELLO (Presidente della Società ASD Marca Futsal), LEONARDO CALMONTE (Responsabile S.G. della Società ASD Marca Futsal), Società ASD MARCA FUTSAL - (nota n. 4885/227 pf 13-14/GT/dl del 10.3.2014).**

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'atto di deferimento, letti gli atti, ascoltati nella riunione odierna:

il rappresentante della Procura federale, che ha insistito per l'accoglimento del deferimento, chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- Bello Massimo, inibizione di mesi 1 (uno);
- Calmonte Leonardo, inibizione di mesi 3 (tre);
- Società ASD Marca Futsal di Calcio a 5, ammenda di € 600,00 (€ seicento/00);

osserva quanta segue.

### **Il deferimento**

Con atto del 10 marzo 2014, la Procura federale ha deferito:

- Calmonte Leonardo, per rispondere (testualmente) "*...della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, sanciti dall'art. 1, comma 1, del CGS, per aver divulgato in alcuni comuni del comprensorio di Castelfranco Veneto (TV); nel settembre*

2013, un volantino riportante abusivamente il logo della FIGC e la dicitura “Scuola di Futsal qualificata FIGC” e contenente espressioni dal marcato contenuto denigratorio nei confronti di istruttori e strutture di altre Società sportive della zona operanti nel settore del Calcio a 11”;

- Bello Massimo, per rispondere (testualmente) “...della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art.1, comma 1, del CGS, per avere omesso i doverosi controlli sull’attività propagandistica condotta, con le indebite modalità innanzi descritte, dal suo diretto collaboratore e Responsabile del Settore Giovanile, Sig. Calmonte Leonardo”;
- Società ASD Marca Futsal, per rispondere “...0a titolo di responsabilità sia diretta che oggettiva, ex art.4, commi 1 e 2, del CGS, per le condotte violative, rispettivamente ascritte al proprio Presidente ed al responsabile del settore giovanile del sodalizio”.

### **Il fatto**

Sulla scorta dei documenti versati agli atti, si è accertato che nel mese di settembre 2013 la Società ASD Marca Futsal di Castelfranco Veneto – la cui prima squadra militava nel Campionato Nazionale di Serie “A” di Calcio a 5 - aveva affisso e diffuso nel circondario del Comune di Montebelluna (TV) (testualmente nel deferimento) “...un volantino, recante il logo della F.I.G.C. e la dicitura “Scuola di Futsal qualificata FIGC”, il cui testo conteneva espressioni dal contenuto pesantemente denigratorio nei confronti degli istruttori delle Società del Calcio a 11”.

Si sostiene che la diffusione del volantino in scrutinio perseguiva l’intento di pubblicizzare le strutture sportive della Società presso i giovani di età compresa fra i 6 e i 15 anni, in concorrenza con le Società di calcio a 11 alle quali si contestava la presenza di (testualmente nel volantino) “istruttori poco votati al rapporto con i bimbi” nonché “un ambiente poco educativo”.

Si contesta anche l’utilizzo del logo della FIGC – non autorizzato - nonché della dicitura “Scuola di Futsal qualificata FIGC” , qualifica mai concessa dal responsabile regionale Veneto del Settore Giovanile e Scolastico.

Agli atti è stata versata la lettera indirizzata il 13 novembre 2013 dal Presidente della Lega Nazionale Dilettanti “Divisione Calcio a cinque”, ove si precisa che (testualmente) “Quanto alla denominazione di “Scuola Calcio qualificata” appare doveroso allegare il comunicato stampa del 24.02.2011 diffuso dalla Divisione Calcio a Cinque dove erroneamente veniva attribuita la dizione di “scuola calcio qualificata” alla Marca Futsal nonostante ciò non appariva nel comunicato ufficiale allegato a detto comunicato stampa”.

### **I motivi della decisione**

Il deferimento è parzialmente fondato e va accolto, in quanto le valutazioni espresse sul conto degli istruttori del Calcio a 5 e, principalmente, sull’ambiente di quelle Società, gettano ombre sul conto di costoro e appaiono concretizzare una ferita alla loro reputazione.

In relazione alla determinazione delle sanzioni, va rilevato che ai sensi dell’art. 16, comma 1 del CGS, gli “Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva”.

Per le violazioni contestate si applicano le sanzioni di cui agli artt. 18 e 19 CGS.

Attesa la natura e la gravità dell'illecito accertato e valutati gli elementi di riferimento, appaiono congrue ed eque le sanzioni di cui al dispositivo.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione disciplinare nazionale infligge le seguenti sanzioni:

- Bello Massimo: inibizione di mesi 2 (due);
- Calmonte Leonardo: inibizione di mesi 2 (due);
- Società ASD Marca Futsal di Calcio a 5: ammenda di € 300,00 (€ trecento/00).

### **(270) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE TRUNFIO (Agente Calciatori), VINCENZO AGRELLO (calciatore), Società FC FRANCAVILLA - (nota n. 4876/3168 pf 12-13/AM/ma del 7.3.2014).**

### **Il deferimento**

Con atto del 7/3/2014, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale:

- Il Sig. Salvatore Trunfio, agente di calciatori iscritto all'Albo F.I.G.C., a carico del quale devono ravvisarsi gli estremi delle violazioni: a) di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, per aver indotto i genitori del calciatore Agrello ad effettuare un versamento in suo favore di € 3.800,00 con la promessa che il loro figliolo sarebbe stato inserito in un progetto sportivo in Germania, progetto rilevatosi inesistente; b) di cui all'art. 3 comma 1 per aver accettato di assistere un calciatore dilettante;
- il Sig. Vincenzo Agrello, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società FC Francavilla ed attualmente per la Società Pol. Latronico Terme per rispondere della violazione dell'art. 1 comma 1 del CGS in relazione all'art. 3 del Regolamento Agenti perché, conscio del suo status di dilettante, si faceva assistere dall'Agente Salvatore Trunfio;
- la Società FC Francavilla per rispondere, ex art. 4 comma 2 del CGS, per responsabilità oggettiva per la violazione ascritta al suo tesserato, all'epoca dei fatti, Sig. Vincenzo Agrello.

In data 27 marzo 2014 il Sig. Vincenzo Agrello faceva pervenire una memoria difensiva nella quale:

- in linea di fatto, ha dichiarato di non aver avuto alcun rapporto professionale con il Sig. Trunfio, non essendosi rivolto a quest'ultimo per farsi assistere nella sua carriera calcistica;
- in diritto, evidenzia
  - a) la inesistenza di un incarico scritto nonché della trasmissione dello stesso alla Commissione Agenti, entro 20 giorni dalla sua sottoscrizione, elementi che, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento Agenti, provocano la inefficacia dell'incarico;
  - b) che il Sig. Trunfio non avrebbe posto nei confronti del Sig. Agrello alcuna prestazione inquadabile nella attività dell'Agente, non avendo quest'ultimo prestato alcuna assistenza in trattative volte al trasferimento del calciatore ovvero alla sottoscrizione di un contratto con una Società professionistica;
  - c) che sarebbe stato il padre del calciatore a chiedere al Trunfio un consiglio per poter svincolare il proprio figlio dalla squadra del Francavilla e la somma corrisposta sarebbe da

imputare al vitto e alloggio che il giocatore avrebbe dovuto corrispondere presso il centro sportivo reperito dal Trunfio.

Conclude chiedendo:

- in via principale, il proscioglimento dall'accusa di violazione dell'art. 1 comma 1 del CGS, in relazione all'art. 3 del Regolamento Agenti, non avendo conferito alcun incarico di assistenza all'agente Salvatore Trunfio;
- in via subordinata, l'applicazione del minimo della sanzione disciplinare, tenuto conto della buona fede e della collaborazione offerta.

Alla riunione odierna sono comparsi, il rappresentante della Procura federale, il quale ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Salvatore TRUNFIO la sanzione della sospensione della licenza per anni 1 (uno) oltre all'ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00), per il Sig. Vincenzo Agrello la sanzione della squalifica di 1 (una) giornata, da scontarsi in gare ufficiali e per la Società FC Francavilla la sanzione dell'ammenda di € 200,00 (€ duecento/00).

È altresì comparso il difensore del Sig. Trunfio, il quale ha evidenziato il comportamento diligente del proprio assistito, contestato gli addebiti formulati e concluso per il proscioglimento del Sig. Trunfio.

### **Motivi della decisione**

Il deferimento è fondato e va accolto.

Il Sig. Agrello si è rivolto al Sig. Trunfio per svincolarsi dal cartellino del FC Francavilla e l'agente ha promosso il rapporto tra il Sig. Agrello e la Società sportiva tedesca presso la quale il calciatore risulta essere stato tesserato dal 1/10/2010 al 1/3/2011 (cfr. all. 8).

E infatti, il Sig. Agrello si è recato in Germania ove è stato tesserato per il richiamato periodo, confermando in tal maniera l'operato svolto in proprio favore dal Sig. Trunfio.

Appare altresì contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità il comportamento tenuto dal Sig. Trunfio in relazione alla proposta di inserire il calciatore Agrello nel progetto sportivo tedesco, di seguito rivelatosi privo dei servizi indicati dallo stesso Trunfio e con un costo più contenuto di quello segnalato dall'agente. Si desume che i veri servizi offerti ed i costi sostenuti siano quelli confermati da altro calciatore sentito dalla Procura, Sig. Francesco Tomasello.

In tale contesto il Sig. Trunfio ha ricevuto, in modo irrituale (le somme sono state accreditate su due carte prepagate "postepay" intestate una allo stesso Trunfio e l'altra alla sua consorte), dai genitori del calciatore la complessiva somma di € 3.800,00.

Tali versamenti sono stati effettuati in data 7/9/2010 ed il Sig. Trunfio, attraverso la Mediastar, ha fatturato le stesse in data 30/12/2012.

Non possono trovare accoglimento le tesi difensive del Sig. Agrello in quanto,

- a) la assenza dei requisiti di forma di cui al regolamento agenti relativi al contratto stipulato tra il Sig. Agrello ed il Sig. Trunfio causa la inefficacia del contratto ma non la inesistenza dello stesso, e ciò anche in considerazione del fatto che, essendo il Sig. Agrello un dilettante, alcun rapporto si sarebbe potuto formulare in modo rispondente a quanto previsto dal regolamento agenti;
- b) la "assistenza" svolta dal Sig. Trunfio al Sig. Agrello risulta essere documentale. Vi è, infatti, la necessità del giocatore di svincolarsi dal cartellino con il Francavilla, la offerta del Trunfio di inviare il calciatore all'estero, il trasferimento del giocatore in Germania ove viene tesserato da una federazione tedesca;

c) il Trunfio non si è limitato, come sostenuto, a dare un consiglio al padre del giocatore ma ha svolto la attività che ha portato il calciatore ad essere tesserato presso la Federazione tedesca;

d) il Sig. Vincenzo Agrello, all'epoca dei fatti era maggiorenne, e ha tenuto una serie di comportamenti (era a conoscenza del versamento dei denari, si è recato in Germania) che confermano la esistenza del rapporto tra Trunfio ed il calciatore.

L'accertato compimento degli illeciti comporta l'applicazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti.

### **Il dispositivo**

La Commissione disciplinare nazionale infligge:

- al Sig. Salvatore Trunfio la sanzione della sospensione della licenza per anni 1 (uno) oltre all'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00);
- al Sig. Vincenzo Agrello la sanzione della squalifica per 1 (una) giornata da scontarsi in gare ufficiali;
- alla Società FC Francavilla la sanzione dell'ammenda di € 200,00 (€ duecento/00).

**Il Presidente della CDN**  
Avv. Sergio Artico

“”

**Pubblicato in Roma il 3 aprile 2014**

**Il Segretario Federale**  
Antonio Di Sebastiano

**Il Presidente Federale**  
Giancarlo Abete